

1. Sent. n. 14704 del 18 giugno 2010
(emessa il 8 giugno 2010) della Corte Cass., Sez. Un. - Pres. Carbone Rel. Botta

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Massima:

**COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
- GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO**

E' devoluta al giudice tributario la controversia con cui il contribuente contesta la legittimità di un pignoramento presso terzi adducendo che il credito tributario (per IRPEF e ILOR) è inesistente e/o prescritto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e per responsabilità aggravata.

NOTA

La sentenza in rassegna sembra muovere nella direzione (forse) indicata dalla pronuncia n. 14499 del 16 giugno 2010 di cui si riferisce infra; e dunque verso la devoluzione al giudice tributario di tutte le questioni di risarcimento consequenziali alla accertata illegittimità di una pretesa tributaria.

Si riporta la motivazione della sentenza in questione:

I ricorrenti giustificano il proprio assunto — sussiste nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario — qualificando, in verità non sempre in modo del tutto chiaro, l'azione da essi svolta come opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale loro notificata e facendo appello alla disposizione di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 46 del 1999 come norma legittimante, nel caso, il ricorso al giudice ordinario.

Il ricorso non è fondato. Appare manifestamente dal ricorso stesso, che riproduce l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Ravenna, la natura tributaria del credito azionato dalla società concessionaria, il quale per stessa ammissione dei ricorrenti riguarda le imposte dovute a titolo di IREPEF ed ILOR per gli anni dal 1990 al 1993, con relative sanzioni ed interessi: da ciò consegue l'inapplicabilità della norma richiamata e la improponibilità, innanzi al giudice ordinario, della opposizione all'esecuzione.

Infatti, in modo assolutamente inequivoco, l'art. 29, D.Lgs. n. 46 del 1999 esclude le entrate tributarie elencate nell'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, nelle quali quelle cui si riferisce la controversia in esame pacificamente rientrano, dal novero di quelle per le quali non si applica l'art. 57, D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 16 dello stesso decreto n. 46 del 1999: detta norma non ammette, in relazione all'espropriazione forzata sulla base dei ruoli per la riscossione delle imposte, le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Queste Sezioni Unite hanno già affermato che per le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, alle Commissioni tributarie resta l'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. art. 29 della legge n. 46 del 1999: sono, invece, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 e ss. c.p.c. quando si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario, come ad es. l'opposizione

avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato (Cass. S.U. n. 23667 del 2009).

Sicché nel caso di specie non può esservi dubbio sul fatto che la giurisdizione spetti al giudice tributario, tanto più che i ricorrenti chiedono l'accertamento dell'inesistenza della pretesa tributaria, materia che costituisce oggetto di giurisdizione esclusiva. Di conseguenza le parti andrebbero rimesse innanzi al giudice tributario (tale remissione però non avviene perché della controversia risulta già investito il giudice tributario).